

## **STATUTO**

### **Art.1**

#### **- Denominazione - sede - durata -**

È costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione Culturale denominata BIOFOR Associazione per la divulgazione e lo studio delle scienze forensi.

L'Associazione ha la propria sede legale in PALERMO via Portogallo, 11.

L'Associazione ha durata illimitata.

### **Art.2**

#### **- Ambito di operatività -**

L'Associazione non ha scopo di lucro ed esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito dello stato Italiano. L'Associazione è libera, apartitica, non confessionale e non prevede la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante il periodo di attività, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge. Gli utili e gli avanzi di gestione vengono usati per lo svolgimento delle attività statutarie o ad incremento del patrimonio.

L'Associazione può istituire sedi secondarie a livello provinciale, regionale e nazionale.

### **Art.3**

#### **- Scopi dell'Associazione -**

L'associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale:

a) La promozione di iniziative culturali per lo studio e la divulgazione delle scienze forensi;

b) Realizzare iniziative culturali, corsi di studio, di perfezionamento e formazione, convegni, rassegne e conferenze, siti internet, iniziative editoriali, attività di ricerca scientifica anche attraverso la collaborazione con istituzioni pubbliche, università, istituti di ricerca, ospedali, soggetti privati qualificati, società scientifiche, ordini e collegi delle figure professionali interessate, al fine di divulgare la conoscenza scientifica nelle materie di cui al punto (a);

c) Promuovere e realizzare iniziative di carattere scientifico, culturale, formativo, ricreativo e artistico, atte a dare un contenuto sociale e culturale al tempo libero degli associati;

d) Favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, professionali ed artistiche dei Soci, quelle innovative e quelle di alto contenuto culturale e sociale;

e) Promuovere l'assistenza, la condivisione dell'esperienza e la solidarietà fra i soci.

f) In particolare, per il raggiungimento dei propri fini l'Associazione si propone di:

- i. Svolgere attività scientifiche, culturali, formative e ricreative in genere, avvalendosi, se del caso, anche di servizi gestiti da terzi;
- ii. Svolgere direttamente o indirettamente, in via meramente marginale e senza alcuno scopo di lucro, attività di carattere commerciale finalizzate al raggiungimento degli scopi primari dell'Associazione e per autofinanziamento, ivi compresi spacci interni a beneficio dei propri associati.

Nell'individuazione delle iniziative da promuovere, realizzare o gestire ai sensi dei precedenti commi, saranno privilegiate quelle suscettibili di più larga partecipazione dei Soci.

L'associazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà effettuare occasionali raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, osservando la normativa di diritto tributario e le vigenti disposizioni di legge.

#### **Art. 4**

##### **- Soci -**

Possono essere soci dell'associazione tutti coloro che ne condividano gli scopi fissati nello statuto e vogliono dare il proprio contributo personale e/o finanziario al perseguimento degli stessi.

Chiunque voglia aderire all'Associazione deve:

- presentare domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo;
- dichiarare di accettare le norme dello Statuto e dell'eventuale regolamento di attuazione;
- versare la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo.

Le domande di iscrizione sono presentate al Consiglio Direttivo che avrà facoltà di accettare o respingere le domande con parere motivato. Il Consiglio Direttivo deve pronunciarsi entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta medesima; è valido il

principio del silenzio assenso. In caso di mancata accettazione ne sarà data comunicazione da parte del Consiglio Direttivo e la delibera potrà essere impugnata, entro 10 giorni dalla data in cui la parte ne è venuta a conoscenza. Dell'impugnazione deciderà l'assemblea dei soci.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo e comunque ogni altra modalità che limiti l'effettività del rapporto associativo o sia tale in ogni caso da costituire carattere di temporaneità della partecipazione alla vita associativa. L'appartenenza all'associazione implica per i Soci l'accettazione incondizionata del presente Statuto e delle disposizioni regolamentari emanate dagli organi competenti in attuazione dello stesso.

Ogni socio ha diritto a candidarsi e può essere eletto a qualsiasi carica interna.

I soci si distinguono in fondatori, ordinari, onorari:

#### Soci fondatori

Sono Soci fondatori coloro che risultano dall'atto costitutivo ed hanno tutti i diritti ed i doveri dei soci ordinari.

#### Soci ordinari

Sono nominati dal Consiglio Direttivo tra tutti coloro che presentano apposita domanda. Hanno il diritto di voto per l'approvazione di tutte le delibere assembleari, per l'approvazione del bilancio e dei regolamenti, nonché per l'elezione degli organi direttivi dell'associazione alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere. Le persone giuridiche si iscrivono e partecipano per mezzo dei loro rappresentanti legali. Acquisiscono il diritto ad ottenere il rilascio della tessera ed usufruire dei servizi dell'associazione con il pagamento della relativa quota sociale stabilita nel separato regolamento .

#### Soci onorari

Sono nominati dal Consiglio Direttivo sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo per aver svolto attività particolarmente significative per la vita dell'Associazione o per notorietà e particolari meriti. Non hanno diritto di voto in Assemblea. Non sono soggetti alla quota sociale. La loro condizione di Soci onorari può essere revocata in ogni momento dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- candidarsi per ricoprire le cariche associative;
- partecipare alle Assemblee con diritto di voto (ad eccezione dei soci onorari che non hanno diritto di voto).

Tutti i soci hanno i seguenti obblighi:

- osservare lo Statuto nonché l'eventuale regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
- pagare la quota associativa con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo (ad eccezione dei soci onorari).

Le quote associative sono stabilite di anno in anno dal Consiglio Direttivo nel rispetto delle finalità dell'Associazione.

In base alle disposizioni di legge in materia di tutela della privacy, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio.

## **Art. 5**

### **- Perdita dello status di socio -**

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte. Il socio può recedere in qualunque momento dall'Associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato; il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatto almeno tre mesi prima.

Decade automaticamente il socio che, nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini indicatigli.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea per gravi motivi e previa contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di trenta giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni.

In particolare, l'esclusione può essere deliberata nel caso in cui il socio:

- abbia danneggiato moralmente e materialmente in modo grave l'Associazione;
- non abbia ottemperato in modo grave alle disposizioni dello statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

**Art. 6**  
**- Organi sociali -**

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ed adeguatamente documentate.

**Art. 7**  
**- Assemblea -**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno diritto di partecipare alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva entro il mese di febbraio di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- delibera i regolamenti e le loro modifiche;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci;
- delibera la partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;
- delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell'Associazione con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte dei soci.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto (anche mediante messaggio di posta elettronica), contenente gli argomenti all'ordine del giorno, da recapitarsi ai singoli associati almeno quindici giorni prima della data prevista per la riunione. In difetto di

convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo o 1/10 degli associati ne ravvisino l'opportunità.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non possono votare.

Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.

L'Assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio che dovesse residuare conclusa la fase di liquidazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. L'Assemblea comunque costituita nomina un segretario verbalizzante che avrà cura di redigere il verbale. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei 2/3 dei soci e le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio, mediante delega scritta. Ogni socio non può rappresentare più di cinque soci. I soci non possono partecipare alla votazione su questioni concernenti i loro interessi e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia un conflitto d'interessi.

I verbali di assemblea, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal segretario dell'Assemblea e dal Presidente, e portati a conoscenza dei soci con modalità idonee, ancorché non intervenuti.

I verbali di cui sopra sono riportati, a cura del segretario verbalizzante, nell'apposito libro-verbali. Le deliberazioni adottate validamente dall'Assemblea obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

## **Art. 8**

### **- Consiglio Direttivo -**

Il Consiglio Direttivo è composto da *da un numero di membri pari a 3*, eletti dall'Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Possono farne parte esclusivamente gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio vengano a mancare, Il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti ed i nuovi nominati rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di 3 mesi. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati decaduti.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea e nei limiti di quanto stabilito annualmente dalla stessa.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere i programmi delle attività sociali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
  - redigere i bilanci da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
  - nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario;
  - deliberare sulle domande di nuove adesioni;
  - pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive;
  - fissare la quota annuale di adesione all'Associazione;

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno i 1/3 dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In seno al Consiglio non è ammessa delega.

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell'apposito libro-verbali del Consiglio Direttivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi con modalità telematiche (per es. teleconferenza).

### **Articolo 9**

#### **- Presidente -**

Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea dei soci nonché il Consiglio Direttivo, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio, coordina le attività dell'Associazione.

In caso di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e adottare provvedimenti, riferendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, per la ratifica. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

### **Articolo 10**

#### **- Patrimonio dell'Associazione -**

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale indicato nell'atto costitutivo, che ammonta ad Euro 1600,00, dei quali indisponibili Euro 1000;
- da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

## **Articolo 11**

### **- Risorse economiche -**

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:

- quote associative annuali;
- contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art.11;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- eventuali entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali saranno gestite con attività contabile separata.

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'associazione.

## **Articolo 12**

### **- Bilancio d'esercizio -**

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese effettuate, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro il mese di aprile.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo, che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di Dicembre di ogni anno.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve o capitale.

## **Articolo 13**

### **- Liquidazione e devoluzione del patrimonio -**

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell'Assemblea approvata con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

L'eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del codice civile (artt. 11 e segg.), sarà devoluto ad altri Enti/Istituti aventi finalità uguali o analoghe e operanti nel territorio.

#### **Articolo 14**

##### **- Disposizioni generali -**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

Firmato:

Sig. \_\_\_\_\_

Sig. \_\_\_\_\_

Sig. \_\_\_\_\_